

# CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

---

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 Luglio 2021

Verbale N.826

-----  
Delibera n.23/2021

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente
Dott.	Stefano	MAMELI	- Componente

Componenti assenti giustificati:

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Gian Luca	ZICCA	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Maria Laura	CAPPAI	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Salvatore	LA NOCE	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

## O G G E T T O

**INFRASTRUTTURAZIONE AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ELMAS –  
CONTENZIOSO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI C/  
PIGA LUISA E PIÙ PER ANNULLAMENTO DECRETO DI ESPROPRIO E  
RISARCIMENTO DANNO – RICORSO TAR SARDEGNA PER GIUDIZIO DI  
OTTEMPERANZA – RESISTENZA IN GIUDIZIO – RIF. DETERMINA  
PRESIDENZIALE N°3 DEL 26/3/2021.**

Premesso che:

- Con ricorso al TAR notificato il 15/10/1999, i signori Piga Luisa e più convenivano in giudizio il Consorzio per veder dichiarato come nullo o quantomeno annullato il decreto di esproprio n°5/160 del 19/12/1995 e 5/1269 del 6/10/1997 con conseguente condanna del Consorzio al pagamento in loro favore del risarcimento del danno a seguito di occupazione illegittima di una area di loro proprietà avente una superficie di mq. 390 facente parte di un più ampio mappale di mq. 3.200 (il cui decreto di esproprio fu già annullato dal TAR), situata nell'agglomerato di Elmas.
- Parte di detta area era stata venduta con atto del 7/6/1994 alla società ARPRA S.n.c. per il suo insediamento all'interno dell'agglomerato Industriale di Elmas.
- Con sentenza n°2459/2009 il TAR Sardegna accolse per quanto di ragione il ricorso presentato ed annullava il decreto di esproprio, condannando il Consorzio al pagamento del valore venale delle aree. Tuttavia il TAR dichiarava che le parti potessero trovare un accordo economico o procedere ad esperire una procedura ex articolo 43 del T.U. sugli Espropri per la corretta apprensione del bene da parte del Consorzio: operazioni queste però del tutto impraticabili tenuto conto che appunto il terreno era stato già oggetto di una regolare compravendita (non annullata dal TAR) e che l'attuale proprietario possedeva un titolo valido e debitamente trascritto.
- Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n°9538 del 22/2/2010, diede mandato all'avv. Salone, poi sostituito dall'Avv. Costantino Murgia, di promuovere opportuna impugnazione della sentenza nanti il Consiglio di Stato.
- Anche la controparte promosse sua impugnazione.
- Il Consiglio di Stato con propria pronuncia n°804/2011, nel confermare il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'annullamento dell'atto di vendita già stipulato dal Consorzio, rigettava entrambi i ricorsi.
- Oltretutto, nelle more della pronuncia, l'articolo 43 del T.U. sulle espropriazioni è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale e ciò caducava gran parte della sentenza del TAR Sardegna.
- Conseguentemente la controparte provvedeva a notificare nuovo atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di vendita stipulato il 7/6/1994 tra l'allora CASIC e la società ARPRA S.n.c. e conseguentemente per vedersi restituita l'area di sua proprietà.
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione n°9846 del 1/6/2011 veniva deliberata la resistenza in giudizio con nomina dell'avv. Costantino Murgia del Foro di Cagliari.
- Il Tribunale di Cagliari, dopo aver istruito la causa con opportuna CTU pronunciava propria sentenza n°164/2017, corretta poi con Ordinanza del 28/4/2017, la quale ha stabilito la condanna della società ARPRA alla restituzione in favore degli attori dell'area distinta in catasto in Elmas al foglio 12 mappale 562 di mq. 1285 nonché a rifondere le spese di giudizio; adempimento questo già effettuato immediatamente dal Consorzio.
- In data 11/12/2017 la società ARPRA S.n.c. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari.
- Recentemente i medesimi attori o i loro eredi hanno notificato al Consorzio ed al Fallimento della società ARPRA S.n.c. un ricorso nanti il TAR Sardegna con il quale, a norma dell'articolo 112 del D.lvo n°104/2010, chiedono l'ottemperanza consortile ai giudicati amministrativi ed alla sentenza del Tribunale di Cagliari.

- Ne consegue la necessità di costituirsi nel giudizio avviato ed è necessario conferire mandato con urgenza ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto vigente.
- Che in data 26/3/2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione consortile ha provveduto ad assumere propria Determinazione n°3 in via d'urgenza ex articolo 22 dello Statuto consortile, con la quale ha disposto di procedere alla difesa degli interessi consortili ed alla resistenza in giudizio avverso il ricorso notificato, disponendo che la Direzione Generale provveda a dar corso agli adempimenti gestionali sottesi.

Tutto ciò premesso,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Udita la relazione del Presidente;
  - Visti tutti gli atti relativi alla vertenza;
  - Visto il parere dell'ufficio affari legali;
  - Considerato il parere espresso dal Direttore Generale;
- All'unanimità

### **DELIBERA**

Di ratificare l'operato del Presidente.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Anna Maria Congiu**



**IL PRESIDENTE**  
**Avv. Salvatore Mattana**